



PSRD
Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute

DECISIONE

ai sensi del “Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD
“it” (Regolamento) e del “Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “it””
(Regolamento Dispute)

Nella procedura 15/2022 promossa da

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO VITTIME DEL DOVERE - Ricorrente -

CONTRO

OSSERVATORIO VITTIME DEL DOVERE APS

- Resistente-

* * * * *

NOME A DOMINIO CONTESTATO: vittime-del-dovere.it

COLLEGIO DESIGNATO: Avv. Angelica Lodigiani

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

- 23.06.2022:** il Registro del ccTLD “.it” (di seguito semplicemente “Registro”) riceveva la lettera di opposizione per il nome a dominio “**vittime-del-dovere.it**”.
- 12.08.2022:** il “Prestatore di Servizio di Risoluzione delle Dispute” MFSD comunicava al Registro la ricezione a mezzo mail del reclamo con il quale la Ricorrente introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3 del vigente “Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “it” al fine di ottenere il trasferimento del nome a dominio “**vittime-del-dovere.it**”, attualmente assegnato a Osservatorio Vittime del Dovere APS, accertando che lo stesso valore risultava in stato: challenged / clientDeleteProhibited.
- 16.08.2022:** il Registro.it confermava i dati dell’assegnatario sul DBNA: Osservatorio Vittime del Dovere APS, via Crescenzio 2, 00193 Roma (RM), e-mail: osservatoriovittimedeldovere@gmail.com.
- **17.08.2022:** MFSD, verificata la regolarità formale del reclamo ed allegata documentazione, ricevuto il plico cartaceo in duplice copia dalla Ricorrente, inviava i medesimi al Registrante a mezzo racc.a.r. all’indirizzo di posta comunicato dal Registro, la cui consegna è avvenuta in data **22.08.2022**.
- **26.09.2022:** parte resistente, in termini, depositava memoria di replica con allegata documentazione.
- 27.09.2022:** MFSD procedeva ad inviare copia della replica e dei docc allegati a parte ricorrente; in pari data procedeva altresì alla nomina del Collegio, nella persona della Dott.ssa Angelica Lodigiani, che accettava l’incarico data **29.09.2022**

PREMESSE E DIRITTI DELLA RICORRENTE

La Ricorrente premette di essere una associazione di volontariato, senza scopo di lucro, costituita nel 2007 per iniziativa di vedove, orfani, invalidi e genitori di membri delle Forze dell’Ordine, delle Forze Armate e della Magistratura, caduti o rimasti invalidi per atti criminali e di terrorismo, al fine di valorizzare il loro sacrificio e tutelare i loro diritti. La Ricorrente è iscritta al Registro Regionale del Volontariato, Sezione Provinciale di Milano e al Registro delle Associazioni del Comune di Monza, fin dal 2008. Dal 20 agosto 2015, la Ricorrente è dotata di personalità giuridica, a seguito dell’iscrizione della relativa associazione nel registro tenuto dalla Prefettura di Monza e Brianza. Dal 2020, la Ricorrente è anche iscritta nell’elenco regionale delle Associazioni Combattentistiche, d’Arma e delle Forze dell’Ordine della Direzione Generale Sicurezza della Regione Lombardia.

Nell'ambito della propria attività, la Ricorrente partecipa a diverse manifestazioni pubbliche nazionali, locali, sia di tipo civile che di tipo militare e svolge progetti rivolti alle scuole di rilevanza nazionale anche grazie al MIUR e all'assunzione di una veste digitale, attraverso la piattaforma presente sul sito Internet all'indirizzo www.cittadinanzaelegalita.it.

La Ricorrente è titolare dei seguenti marchi, tutti rivendicanti servizi delle classi 41 e 45 della Classificazione di Nizza:

- VITTIME DEL DOVERE (marchio figurativo), registrazione italiana n. 001361052, concessa il 22 ottobre 2010 su domanda depositata l'11 marzo 2009, debitamente rinnovata;
- ASSOCIAZIONE VITTIME DEL DOVERE (marchio denominativo), registrazione italiana n. 0001362290, concessa il 25 ottobre 2010 su domanda depositata il 17 marzo 2009, debitamente rinnovata;
- VITTIME DEL DOVERE (marchio denominativo), registrazione italiana n. 0001669212, concessa il 23 marzo 2016 su domanda depositata l'11 maggio 2015;
- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VITTIME DEL DOVERE (marchio denominativo), registrazione italiana n. 0001670085, concessa il 10 giugno 2016 su domanda depositata l'11 maggio 2015;
- VITTIME DEL DOVERE, (marchio figurativo), registrazione europea n. 18193378, concessa il 23 maggio 2020 su domanda depositata il 7 febbraio 2020.

La Ricorrente, inoltre, detiene diritti sulla locuzione "Vittime del Dover" derivanti dalla propria denominazione Associazione di Volontariato "Vittime del Dover", dal nome utente dei profili Facebook® ed Instagram® dell'associazione stessa e dal nome a dominio <vittimedeldovere.it>, registrato a nome della Ricorrente dal 22 marzo 2007.

ALLEGAZIONI DELLA RICORRENTE

La Ricorrente lamenta l'illegittima registrazione, risalente al 18 aprile 2020, ed uso del nome a dominio <vittime-del-dovere.it> da parte della Resistente. Il nome a dominio contestato è identico ai propri marchi, denominazione e nome a dominio ed è tale da determinare un rischio di confusione e di associazione per il pubblico, anche per via della somiglianza tra l'attività ed i servizi offerti dalle due associazioni.

Inoltre, l'uso del nome a dominio <vittime-del-dovere.it> da parte della Resistente, costituisce una violazione degli impegni assunti in data 16 novembre 2021 avanti all'Ordine degli Avvocati di Roma, avendo in tale sede dichiarato che "*tale*

associazione agirà con le finalità sussidiarie di tutela delle vittime, evitando ogni eventuale confusione nell'ambito di operatività e di uso di segni distintivi dell'Associazione di volontariato Vittime del Dovere”.

La Ricorrente adduce inoltre che la creazione e l'uso del nome a dominio <vittime-del-dovere.it> viola i principi di correttezza professionale al fine di ottenere un indebito vantaggio. Secondo la Ricorrente, il nome a dominio *de quo* è stato registrato per attrarre gli utenti di Internet e, ingenerando confusione, trarne profitto, sfruttando la notorietà della Ricorrente nel settore di riferimento. Sul punto la Ricorrente fa presente che la Resistente è un ente dedicato prevalentemente alla tutela delle vittime del lavoro per particolari condizioni ambientali e che solo in maniera estemporanea riguarda le vittime del dovere. Invero, la Resistente tutela le vittime che hanno subito un pregiudizio al diritto alla salute a causa di fattori di rischio quali amianto, gas radon, vaccinazioni, uranio impoverito, ecc. L'attività fornita dalla Resistente, dunque, non sarebbe mirata alla tutela delle “vittime del dovere” in quanto tali, ma delle vittime in generale (il che sarebbe anche esplicitato dallo slogan, presente sul sito corrispondente al nome a dominio contestato, “assistenza a tutte le vittime”). Pertanto, le due associazioni, parti del presente procedimento, avrebbero finalità diverse, posto che l'attività di tutela e supporto alle vittime del dovere (così come identificate a livello istituzionale), è esclusivamente riferibile alla Ricorrente.

Aggiunge infine la Ricorrente, che per ricevere l'assistenza legale gratuita offerta dalla Resistente, il sito “www.vittime-del-dovere.it” rinvia ad altro sito, appartenente alla diversa associazione denominata ONA – Osservatorio nazionale Amianto – APS (di seguito “ONA”). Su tale diverso sito è pubblicizzata la consulenza medica legale gratuita, anche on-line, alle vittime dell'amianto. Tale circostanza avallerebbe il fatto che la Resistente abbia registrato ed utilizzi il nome a dominio oggetto di opposizione in malafede.

PREMESSE DELLA RESISTENTE

La Resistente, afferma di essere anch'essa una associazione senza scopo di lucro che svolge finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La Resistente tutela le vittime del lavoro che hanno subito un danno alla salute o che sono decedute a seguito dell'esposizione all'amianto o ad altri agenti cancerogeni. In questa veste e fin dal suo esordio la Resistente ha collaborato con l'ONA.

Tra questi le vittime dell'amianto rientrano anche, per larga parte, gli appartenenti alle Forze dell'Ordine e alle Forze Armate. Le suddette Forze dell'Ordine e Forze Armate

sono anche vittime dell'epidemia Covid 19, avendo collaborato agli interventi di vaccinazione e di soccorso della popolazione ed essendo in alcuni casi anch'essi deceduti a seguito di contagio contratto durante la loro attività. Peraltro, anche i lavoratori in generale rientrano, in casi specifici, nella categoria "vittime del dovere". Si pensi per esempio al personale medico impiegato durante l'epidemia di Covid 19 od anche, più in generale, ai cittadini-lavoratori che nel corso della propria attività subiscono danni alla salute. Si tratta in questo caso di "vittime del dovere" come "vittime del lavoro".

Tra le attività svolte dalla Resistente, rientrano le attività di informazione e sensibilizzazione, svolte per il tramite di articoli pubblicati sulla propria testata giornalistica "Diritto alla Salute", registrata presso il Tribunale di Roma nel 2022, nonché di prevenzione, difesa e rappresentanza ai fini del riconoscimento dei diritti.

ALLEGAZIONI DELLA RESISTENTE

In risposta alle allegazioni della Ricorrente, la Resistente afferma che non vi è alcun rischio di confusione tra il nome a dominio <vittime-del-dovere.it> ed i segni distintivi della Ricorrente. *In primis* rileva che il nome a dominio contestato non corrisponde alla denominazione della Ricorrente. Inoltre, la locuzione "vittime del dovere" identifica i soggetti cui l'attività della Ricorrente è rivolta. Si tratta quindi di una denominazione generica che riprende la terminologia di uno specifico precetto normativo. Il marchio VITTIME DEL DOVERE è pertanto un marchio debole la cui protezione non può essere tale da impedire a terzi di utilizzare le stesse parole per contraddistinguere i destinatari di una tutela. Inoltre, le due associazioni parti del presente procedimento non svolgono attività identiche o comunque sovrapponibili. Da un lato, la Ricorrente si occupa di tutelare coloro, tra gli appartenenti alle Forze dell'Ordine e Forze Armate, che a seguito di azioni criminose hanno subito danni ed infermità o sono stati uccisi. Dall'altro, la Resistente si occupa di tutelare ed assistere le vittime del dovere, tra le quali rientrano anche le vittime del lavoro, da eventi avversi che ne causano infermità, danni o morte. Tra questi rientrano anche, ma non solo, le vittime dell'amianto. Pertanto, il nome a dominio <vittime-del-dovere.it> non può ingenerare confusione, con i segni distintivi anteriori della Ricorrente.

Inoltre, la Resistente ritiene che la registrazione e l'uso del nome a dominio contestato non siano illegittimi. La Resistente ha registrato un nome a dominio che rispecchia la propria attività che è quella di tutelare, sotto varie forme, le vittime del lavoro, le quali

sono anch'esse vittime del dovere. Si pensi per esempio al fatto che nell'elaborazione dei testi normativi in materia, era prevista la totale equiparazione tra vittime per esposizioni ad amianto ed altri agenti cancerogeni e vittime del terrorismo. Peraltro il nome a dominio <vittime-del-dovere.it> era libero al momento della registrazione e la Resistente aveva il pieno diritto di registrarlo a proprio nome e farne uso.

La Resistente pone anche l'accento sul fatto che non svolge alcuna attività commerciale, essendo una associazione senza scopo di lucro. In considerazione di ciò, la Resistente non può avere intenzionalmente utilizzato il nome a dominio per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet, ingenerando una probabilità di confusione con i marchi e gli altri segni distintivi della Ricorrente.

Infine, la Resistente sottolinea che il verbale di conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Roma non può avere alcun rilievo in relazione alla presunta malafede della Resistente sia perché tale Ordine è incompetente in materia di marchi, sia perché la suddetta conciliazione non è stata sottoscritta con la Resistente bensì con l'ONA.

Alla luce di quanto esposto, la Resistente respinge tutte le allegazioni della Ricorrente in quanto infondate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

a) Considerazioni preliminari

Prima di entrare nel merito delle argomentazioni avanzate dalle Parti, il Collegio adito ritiene di dovere richiamare in questa sede i principi generali della procedura di riassegnazione di nomi a dominio sottoposti a procedura di opposizione, in base alla regolamentazione vigente. In particolare, l'art. 3.2 del Regolamento per la Risoluzione delle Dispute nel ccTLD.it (di seguito il "Regolamento"), stabilisce che "[l]a procedura ha come scopo la verifica del titolo all'uso o alla disponibilità giuridica del nome a dominio, e che il dominio non sia stato registrato e mantenuto in mala fede. (...). La procedura non ha natura giurisdizionale e, come tale, non preclude alle parti il ricorso, anche successivo, alla magistratura o all'arbitrato".

Essenzialmente sono tre i requisiti che il collegio adito di una procedura di riassegnazione è chiamato a verificare, vale a dire:

- a) l'identità o confondibilità del nome a dominio sottoposto ad opposizione con i marchi o gli altri segni distintivi aziendale sui quali la ricorrente vanta diritti;
- b) la mancanza di diritti o titoli sul nome a dominio oggetto di opposizione da parte dell'assegnatario dello stesso;

c) la registrazione e l'uso del nome a dominio in malafede.

Il procedimento deve essere condotto con celerità e, salvo che ricorrano circostanze eccezionali, deve comunicare la propria decisione sul reclamo al PSRD entro 15 giorni dalla sua costituzione. Se il Collegio ritiene che la controversia non rientri nella sua competenza fissata dal Regolamento, lo dichiara espressamente nella decisione.

Alla luce di quanto sopra, emerge in maniera chiara come la procedura di riassegnazione dei nomi a dominio registrati sotto il ccTLD “.it” non sia atta a dirimere controversie complesse che implicino valutazioni che riguardino la validità o portata dei segni distintivi citati alla base del procedimento, la legittimità della loro adozione ed altre circostanze che vanno oltre la portata del Regolamento. Di tali questioni sarà esclusivamente competente l'autorità giudiziaria.

Ciò premesso e tenuto conto di quanto indicato, il Collegio procederà a valutare la presente controversia basandosi sui contenuti degli atti delle parti e relativi allegati e della situazione fattuale in essere.

b) Sulla identità o confondibilità tra il nome a dominio <vittime-del-dovere.it> ed i marchi e gli altri segni distintivi della Ricorrente

La Ricorrente fonda il proprio Reclamo su vari marchi costituiti dalla dicitura “vittime del dovere” o contenenti la stessa, registrati a partire da marzo 2009 sia in Italia che a livello UE, nonché sui diritti derivanti dalla propria denominazione, risalenti al 2008 e sul nome a dominio <vittimedeldovere.it>, registrato il 22 marzo 2007. Il Collegio concorda con la Ricorrente sul fatto che il nome a dominio contestato, <vittime-del-dovere.it> sia pressoché identico ai segni distintivi anteriori citati alla base del Reclamo e possa indurre in confusione il pubblico di riferimento. Ed infatti, non sono certo i trattini tra le parole “vittime”, “del” e “dovere”, né il fatto che la denominazione della Ricorrente contenga anche le parole “associazione di volontariato”, a differenziare il nome a dominio contestato dai segni distintivi della Ricorrente. In entrambi i casi, gli elementi ulteriori rispetto alla dicitura “vittime del dovere” sono privi di carattere distintivo e quindi insufficienti ad escludere la fortissima similitudine tra i segni a raffronto.

Il Collegio inoltre non concorda sul fatto che il nome a dominio contestato non determini un rischio di confusione per il pubblico di riferimento a causa della diversità dei servizi offerti dalla Resistente. Fermo restando che si potrebbe discutere sulla diversità o non diversità dei servizi rispettivamente offerti, tenendo conto del concetto di affinità proprio del diritto dei marchi, il Collegio ritiene che non si possa escludere un rischio di confusione per il semplice fatto che accedendo al sito Internet associato al

nome a dominio oggetto di opposizione, il pubblico ravvisi delle diversità di contenuto. La confusione, infatti si concretizza fin dal momento in cui, l'utente Internet, effettuando una ricerca online, si avvede dell'esistenza del nome a dominio <vittime-del-dovere.it>. È da questo momento che l'utente Internet sarà indotto in confusione circa l'effettiva provenienza del nome a dominio e tale confusione dipende proprio dalla fortissima somiglianza dello stesso con i segni distintivi anteriori della Ricorrente. È infatti assai probabile che l'utente Internet, che stia cercando online la Ricorrente e che si trovi di fronte al nome a dominio contestato, ritenga che lo stesso appartenga alla Ricorrente e conduca al suo sito ufficiale. Il fatto che in un secondo momento possa riscontrare che in realtà il sito in questione non è quello che stava cercando, non evita la confusione iniziale nella quale è caduto.

Per le ragioni sopra esposte, il Collegio adito ritiene che la Ricorrente abbia dimostrato la sussistenza del requisito previsto dall'art. 3.6 a) del Regolamento.

c) Sull'assenza di diritti o titoli della Resistente in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione

Più complessa appare la valutazione circa l'assenza o meno di diritti o titoli da parte della Resistente sul nome a dominio <vittime-del-dovere.it>. Sul punto, come già ampiamente ricordato in precedenza, la Ricorrente rileva che la registrazione e l'uso del nome a dominio contestato costituiscono una violazione dei diritti esclusivi della Ricorrente sui propri marchi, denominazione e nome a dominio. Fa inoltre presente che la Resistente stia usando il nome a dominio oggetto di opposizione allo scopo di sviare la clientela della Ricorrente per suo profitto.

L'art. 3.6 del Regolamento prevede una serie di ipotesi che, se provate, dimostrano che la Resistente ha diritto o titolo sul nome a dominio oggetto di opposizione. In particolare, la Resistente sarà ritenuta avere diritto o titolo sul nome a dominio qualora provi che:

- “1) prima di avere avuto notizia dell'opposizione in buona fede ha usato o si è preparata oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome a esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi; oppure
- 2) è conosciuta, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio; oppure

3) sta facendo, del nome a dominio, un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio Registrato”.

Nel caso di specie è incontestabile che la Resistente si chiami “Osservatorio Vittime del Dovere – APS” e che il nucleo identificativo di tale denominazione risieda nella dicitura “Vittime del Dovere”. L’Osservatorio Vittime del Dovere – APS è stato creato il 18 aprile 2020. Pertanto, appare ragionevole ritenere che la Resistente sia conosciuta, fin da tale data, come associazione recante un nome corrispondente al nome a dominio registrato. L’omissione della dicitura “osservatorio nazionale” nel nome a dominio opposto, non inficia tale assunto essendo priva di carattere distintivo e pertanto irrilevante. Stessa cosa può dirsi per l’aggiunta dei trattini nel nome a dominio <vittime-del-dovere.it>, trattini che mancano nella denominazione della Ricorrente.

Non spetta al Collegio stabilire se l’adozione della denominazione “Osservatorio Vittime del Dovere – APS” sia legittima o violi i diritti anteriori della Ricorrente, considerato che lo scopo della presente procedura è limitato a valutare se sussista un conflitto tra il nome a dominio contestato ed i segni distintivi anteriori della Ricorrente, sulla base dei requisiti elencati nel Regolamento. Una valutazione di questo tipo dovrà dunque essere demandata ad un organo giudiziario, il quale potrà tenere conto delle varie argomentazioni espresse dalle Parti nei rispettivi scritti, tra cui l’eventuale carattere descrittivo della locuzione “vittime del dovere” e l’eventuale assimilazione delle “vittime del lavoro” alle “vittime del dovere”, pur in presenza di disposizioni legislative che indichino quali specifiche categorie di persone o gruppi di persone rientrino nella categoria “vittime del dovere”.

Agli occhi del Collegio, anche la circostanza addotta dalla Ricorrente, che la Resistente, attraverso il nome a dominio contestato, stia cercando di attrarre utenti Internet interessati alla Ricorrente, sfruttando la notorietà della stessa e dei suoi segni distintivi a scopo di profitto, appare strettamente correlata alla legittimità (o meno) della adozione della denominazione “Osservatorio Vittime del Dovere – APS” da parte della Resistente. Pertanto, neanche su tale questione il Collegio può deliberare, essendo il tutto subordinato ad una eventuale decisione giudiziaria sul punto.

Ne consegue che il Collegio, attenendosi alle previsioni del Regolamento, nell’ambito del presente procedimento non può che limitarsi ad osservare che la denominazione della Resistente coincide, nel suo nucleo ideologico, con il nome a dominio contestato, il che induce a ritenere, in assenza di prova contraria, che la Resistente è conosciuta come associazione, con un nome corrispondente al nome a dominio oggetto di opposizione.

Si rileva infine che l'art. 3.6 del Regolamento sopra citato, non richiede che tutte le condizioni elencate nei punti a), b) e c) dello stesso siano contestualmente presenti. Ciò si evince dalla dicitura "oppure" posta al termine di ciascun paragrafo. Basta dunque la presenza anche di una sola delle suddette circostanze a provare che la Resistente gode di diritto o titolo sul nome a dominio <vittime-del-dovere.it>.

Alla luce di quanto precede, il Collegio adito ritiene che il requisito di cui all'art. 3.6 b) del Regolamento, necessario al fine di ottenere il trasferimento del nome a dominio contestato, non sia stato provato. Stante così le cose, non sarebbe necessario valutare l'eventuale malafede della Resistente, in quanto essa non modificherebbe l'esito del procedimento. Tuttavia, a mero scopo tuzioristico, il Collegio ritiene appropriato spendere alcune parole anche su tale ultimo punto.

d) Registrazione ed uso del nome a dominio in malafede

L'art. 3.6 c) del Regolamento richiede che sia provata la malafede tanto nell'uso quanto nella registrazione del nome a dominio oggetto di opposizione.

In merito alla registrazione del nome a dominio <vittime-del-dovere.it>, tenendo in considerazione tutti gli argomenti addotti dalle Parti, il Collegio non ritiene ci siano le basi per concludere che la Resistente abbia inequivocabilmente agito in malafede. Tanto il fatto che il nome a dominio corrisponda al nucleo identificativo della denominazione della Resistente, quanto il fatto che la dicitura "vittime del dovere" si riferisca ad una specifica categoria di vittime e sia in qualche modo correlata alla attività svolta dalla Resistente, lasciano un margine di dubbio circa l'intento della Resistente di volersi agganciare alla rinomanza della Ricorrente e dei suoi segni distintivi nel momento in cui ha proceduto con la registrazione del nome a dominio oggetto di opposizione. Non si esclude infatti la possibilità che, a quel tempo, la Resistente cercasse un nome a dominio corrispondente alla propria denominazione e che abbia valutato di registrare <vittime-del-dovere.it> in buona fede, rendendosi conto che il corrispondente nome a dominio senza trattini era già stato registrato dalla Ricorrente. Non si ritiene infatti che la mera conoscenza della Ricorrente e della sua attività al momento della registrazione del nome a dominio *de quo* sia sufficiente a concludere che la Resistente abbia agito in malafede, specialmente in quanto "vittime del dovere" non è dicitura di fantasia ma indica una particolare categoria di persone meritevoli di tutela, cui l'attenzione di entrambe le parti del presente procedimento appare in qualche modo rivolta.

Per quanto concerne poi l'asserito uso del nome a dominio *de quo* in malafede, il Collegio ritiene che si debba tenere in dovuta considerazione il tenore del verbale di conciliazione sottoscritto avanti l'Ordine degli Avvocati di Roma nel novembre 2021. Sul punto la Resistente sostiene che tale verbale di conciliazione non la vincola in quanto non è stato da essa sottoscritto. Nel leggere il verbale, tuttavia, il Collegio nota una serie di circostanze che inducono a ritenere che in realtà la conciliazione in questione coinvolga anche la Resistente. In particolare:

- la conciliazione riguarda una vertenza avanzata dalla Ricorrente ed avente ad oggetto l'uso del marchio VITTIME DEL DOVERE e l'uso del nome a dominio opposto;
- il verbale è sottoscritto dal rappresentante legale dell'ONA, che era (ed è) anche il rappresentante legale della Resistente;
- il suddetto rappresentante legale, in tale sede impegnava ONA a non utilizzare in alcun modo, *“a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale, segni distintivi e/o marchi identici, simili o comunque confondibili con la denominazione “vittime del dovere”*. ONA, per il tramite del proprio legale rappresentante, si impegnava inoltre ad usare in Italia il marchio “Osservatorio vittime del lavoro ed equiparati alle vittime del dovere” in una forma figurativa distante da quella dei marchi della Ricorrente;
- nello stesso verbale si legge anche che, per conto della Resistente (*“non parte del procedimento”*, come sottolineato nel verbale), il suddetto rappresentante legale dichiarava che *per il passato, presente e futuro, (la Resistente) agirà con le finalità sussidiarie di tutela delle vittime, evitando ogni eventuale confusione nell'ambito di operatività delle diverse associazioni, impegnandosi a non fare uso di segni distintivi in uso e/o registrati da Associazione Vittime del Dovere*.

Lo spirito dell'accordo di conciliazione appare dunque chiaro: quello di evitare che l'uso da parte di ONA ma anche della Resistente, di segni distintivi contenenti la dicitura “vittime del dovere” possa determinare confusione con i segni distintivi riproducenti la stessa dicitura, di proprietà della Ricorrente.

Per le ragioni sopra esposte, l'argomento della Resistente che nega qualsiasi suo coinvolgimento nel verbale di conciliazione citato e qualsiasi operatività dello stesso nei suoi confronti appare poco convincente. Al contrario, il Collegio ritiene si possa evincere da tale verbale che l'intento di tutti i soggetti coinvolti, vale a dire della Ricorrente, di ONA ed anche della Resistente, era in quel momento quello di trovare una soluzione di coesistenza pacifica tra i vari soggetti titolari ed utilizzatori della dicitura “vittime del dovere”, tra i quali rientrava non solo ONA ma anche la Resistente. Prova di ciò è l'individuazione di un marchio contenente la dicitura “vittime del dovere” che ONA poteva utilizzare senza creare attriti con la Ricorrente e l'impegno di

quest'ultima ad *“evitare ogni eventuale confusione nell'ambito di uso di segni distintivi”* con la Ricorrente (punto 3 dell'accordo di conciliazione citato).

Nonostante il verbale di conciliazione sottoscritto nel 2021 vincoli anche la Resistente, ad avviso del Collegio esso non è atto a provare la malafede nell'uso del nome a dominio <vittime-del-dovere.it>. Al punto 2 del verbale di conciliazione si legge infatti che *“le parti dichiarano che nessun accordo è stato raggiunto con riferimento al nome a dominio vittime-del-dovere.it, e che, se del caso, eventuali doglianze saranno eventualmente oggetto di esame del direttivo dell'Osservatorio Vittime del Dovere-APS”*. Ciò significa che all'atto della sottoscrizione di tale verbale le parti hanno volutamente evitato di prendere qualsiasi decisione in merito al nome a dominio oggetto di opposizione, rimandando ogni eventuale decisione ad un momento successivo, previo esame del direttivo della Resistente. Né ONA, né la Resistente, dunque, in quella sede hanno assunto degli impegni nei confronti della Ricorrente riguardanti il nome a dominio *de quo*. Per tale ragione non è possibile desumere una qualche malafede della Resistente nell'uso del nome a dominio <vittime-del-dovere.it> dal verbale di conciliazione sottoscritto avanti l'Ordine degli Avvocati di Roma nel novembre del 2021.

Inoltre, il Collegio non ritiene provate le ulteriori circostanze, applicabili al caso di specie, che in base all'art. 3.7 del Regolamento potrebbero provare una malafede della Resistente nella registrazione e nell'uso del nome a dominio <vittime-del-dovere.it>.

Più precisamente, la circostanza in base alla quale il nome a dominio sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet, ingenerando la probabilità di confusione con i marchi e gli altri segni distintivi della Ricorrente (art. 3.7 d) del Regolamento) non appare provata dato che la stessa non è riuscita a dimostrare la mancanza di diritti o titoli sul nome a dominio in questione da parte della Resistente. Inoltre, neppure appare provata la circostanza di cui all'art. 3.7 e) del Regolamento in base alla quale *“il nome di dominio registrato sia un nome (...) di ente pubblico o privato per il quale non esista alcun collegamento dimostrabile tra il titolare del nome di dominio e il nome di dominio registrato”*, in considerazione del fatto che anche per la Resistente le parole *“vittime del dovere”* costituiscono il nucleo ideologico della sua denominazione.

Alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene che la Ricorrente non sia riuscita a provare il requisito della malafede previsto dall'art. 3.6 c) del Regolamento.

P.Q.M.

Il Collegio Unipersonale nominato, esaminate e valutati liberamente il reclamo e le prove documentali allegate, respinge il reclamo proposto dalla Associazione di Volontariato Vittime del Dovere e conseguentemente dispone che il nome a dominio <vittime-del-dovere.it> debba rimanere in capo alla Resistente, Osservatorio Vittime del Dovere – APS.

Manda alla Segreteria del Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute per la pubblicazione della presente decisione ai sensi dell'Art. 4.16 del Regolamento Dispute, e per la comunicazione al Registro, ai Ricorrenti ed alla Resistente.

Così deciso in Roma, 20 ottobre 2022

Il Collegio Unipersonale

Avv. Angelica Lodigiani.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Lodigiani', with a stylized flourish at the end.